

## RELAZIONE INAUGURALE

1. Saluto e introduzione; 2. Risultati raggiunti dalla Corte di Appello, nel settore civile e nel settore penale; 3. Prospettive e criticità; 4. Cenni sulla legge delega per la riforma del processo civile.

### 1. Saluto e introduzione.

Ringrazio vivamente per la partecipazione all'odierna Assemblea Generale della Corte di Appello di Genova le Autorità civili, religiose e militari, i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della Giustizia, nonché tutti gli intervenuti.

Rivolgo un caloroso saluto agli Avvocati del Distretto, Colleghi nella condivisione dell'appartenenza alla giurisdizione e, in particolare, agli Avvocati del Foro genovese, ai quali mi lega la presidenza della prima udienza del mese alla Prima Sezione Civile: sono sempre più convinta che l'esercizio della giurisdizione e, in particolare, la dialettica della camera di consiglio costituiscono l'apporto indispensabile per mantenere viva e operante l'autentica dimensione dell'esercizio della funzione giudiziaria, con umiltà intellettuale e sommo rispetto per le opinioni altrui.

Ho molto apprezzato e desidero sottolineare il riconoscimento del fondamentale ruolo degli Avvocati nell'organizzazione giudiziaria, insito nella recentissima innovazione legislativa, in vigore dal 1° gennaio 2020, di cui alla Legge di bilancio per l'anno 2020 n. 160 del 2019, con la quale all'art. 1, comma 432, è stato sostituito l'art. 6, comma terzo, della L. n. 8 del 2001, individuando il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati quale componente di diritto, con diritto di voto, della Conferenza permanente, Ufficio periferico dell'organizzazione giudiziaria, titolare, altresì, dell'attività di raccordo con le Amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

D'altronde, tengo a sottolineare che nella nostra Corte fino dall'istituzione della Conferenza Permanente, succeduta, con ampliamento dei compiti istituzionali, alla Commissione di Manutenzione, è stato sempre invitato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova a partecipare alle riunioni, con la contestuale comunicazione dell'ordine del giorno.

Immensa è la mia gratitudine nei confronti di tutto il Personale Amministrativo del Distretto per il gravoso compito che assolve con encomiabile spirito di sacrificio, trovandosi ad operare ogni giorno in un contesto di costante emergenza, conseguente, segnatamente, alla situazione di carenza di organico, di gravità

senza precedenti, destinata a peggiorare a seguito dei prossimi massicci, pensionamenti previsti.

Eccezionali sono il mio apprezzamento e la mia stima per il Dirigente Amministrativo, il Direttore del settore penale, la Direttrice del settore civile, la Direttrice e le Componenti dell'Ufficio di Presidenza della Corte di Appello, Ufficio al quale fa carico tutta la gestione degli aspetti organizzativi, afferenti sia alla Corte di Appello che ai rapporti con i Tribunali del Distretto nonché al Consiglio Giudiziario.

Ultimo soltanto nella sequenza espositiva, attesa l'essenziale importanza e il fondamentale significato, è il mio ringraziamento a tutti i Colleghi, Magistrati del Distretto, che - seppure nella necessità di misurarsi costantemente con situazioni sempre più difficili per l'ormai endemica scarsità di risorse, sia di personale che di mezzi - continuano a approfondire generosamente il loro impegno nell'esercizio della giurisdizione, con l'obiettivo di fornire risposte rapide e corrette alle domande di giustizia degli utenti. A tutti Voi - Avvocati, Personale Amministrativo e Magistrati del Distretto - confermo la mia più totale disponibilità di ascolto e di collaborazione alla soluzione degli innumerevoli problemi, che incessantemente ci affliggono.

**2. Risultati raggiunti dalla Corte di Appello, nel settore civile e nel settore penale.**

Già nelle precedenti relazioni redatte per la cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario era significativamente emersa la costante linea di tendenza - comune al settore civile e al settore penale e, segnatamente, a tutte le Sezioni della Corte - caratterizzata da un massiccio impegno organizzativo, finalizzato all'incremento della produttività, nella prospettiva di continuare ad incidere sul pur contenuto arretrato, pervenendo progressivamente a circoscriverne la dimensione per eliderne al massimo l'incidenza.

Nel periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019, attualmente in considerazione, la Corte di Appello di Genova ha conseguito uno straordinario successo di produttività, atteso che i profili di criticità afferenti alla durata dei giudizi civili e dei procedimenti penali, sono in notevolissimo decremento: per fornire dati aggiornati in proposito, faccio riferimento alla misura di efficienza dei sistemi giudiziari consistente nell'indice di rotazione dei procedimenti iscritti (*clearance rate*), dato dal rapporto percentuale tra procedimenti definiti e iscritti: in tale contesto, un valore superiore a 100 indica che sono stati definiti più procedimenti di quanti ne siano sopravvenuti, con conseguente riduzione dell'arretrato.

Orbene, dai dati ufficiali (DgStat) emerge che sulle 26 Corti di Appello, la Corte di Appello di Genova, settore civile, nel triennio 2017-2018-2019 (primo trimestre) ha avuto un *clearance rate* sempre molto superiore a 100 e tra le Corti di Appello, che hanno conseguito i migliori risultati complessivi nel lasso temporale considerato, con un *clearance rate* superiore a 100 nel settore civile in tutti e tre gli anni presi in considerazione, la Corte di Appello di Genova si colloca al quinto posto.

Siffatta classificazione, quanto al settore penale, vede la Corte genovese al sesto posto.

È d'obbligo segnalare che, come noto, ai fini dell'incremento della produttività degli Uffici Giudiziari rilevanza essenziale e determinante riveste il costante monitoraggio e l'attenta analisi dei dati statistici relativi a periodi di tempo strettamente ravvicinati: purtroppo, sono sempre rimaste senza esito le mie reiterate richieste al Ministero della Giustizia, intese all'assegnazione almeno di un funzionario statistico - a fronte di Corti territoriali di minori dimensioni rispetto alla nostra, che dispongono addirittura di più funzionari statistici - e ciò, nonostante sia stata mia cura segnalare la necessità di adeguare la pianta organica del personale della Corte alla situazione effettiva, atteso che tuttora figura nella pianta organica

un funzionario bibliotecario mentre da circa un decennio non disponiamo più di alcuna biblioteca!!!!

Gli eccellenti risultati di questa Corte sono stati raggiunti grazie al sinergico, costante impegno di tutti, Personale Amministrativo, Presidenti e Consiglieri delle Sezioni Civili, della Sezione Lavoro, delle Sezioni Penali e del Presidente della Corte. Consentitemi, infatti, di esprimere la mia personale soddisfazione per avere collaborato a tale risultato, avendo provveduto a redigere nel quadriennio n. 721 decreti ingiuntivi definitivi ai sensi della L. n. 89 del 2001 e successive modificazioni (nota come Legge Pinto), così lasciando intatto il potenziale operativo dei Consiglieri e dei Presidenti di Sezione, ai quali, invece, in altre Corti di Appello viene delegata tale materia nella sua totalità.

Nonostante gli anzidetti risultati, estremamente lusinghieri, raggiunti con costante impegno, i profili di criticità afferenti alla durata dei giudizi civili, ancorché in cospicuo decremento, continuano a interessare ancora il giudizio di appello, dal momento che, nonostante il costante raggiungimento di tutti gli obiettivi di produttività, si registrano tuttora alcuni casi di superamento dei biennali tempi massimi di durata.

La genesi di tale fenomeno è, come noto, univocamente ascritta all'ormai remota "novità processuale" del Giudice Unico di primo grado, risalente al 1998, che ha comportato - come, d'altronde, auspicato - una maggiore produzione di sentenze, ma, nel contempo - come, peraltro, era prevedibile - ha fatto sì che sulle Corti di Appello andasse a scaricarsi un peso insostenibile, nonché ha determinato un incremento esponenziale non solo delle impugnazioni, ma, purtroppo, anche delle riforme, poiché è stato fatale ignorare il valore della collegialità in primo grado, tanto più pregnante allorquando concernente materie complesse.

Nel senso della significativa incidenza delle impugnazioni avverso le sentenze civili e penali di primo grado depongono i riscontri empirici relativi ai flussi in sede di assegnazione, tali, peraltro, quanto al settore civile, da evidenziare una sensibile diminuzione delle sopravvenienze rispetto al dato, relativo al Tribunale di Genova, risalente all'anno 2017, ottenuto alla stregua di una complessiva analisi a campione, donde era emersa un'incidenza delle impugnazioni nell'ordine del 67% delle sentenze emesse.

In proposito, la linea di tendenza, che registra una diminuzione dei flussi in grado di appello nel settore civile e del lavoro, è stata interpretata anche come il momento di emergenza di un fenomeno di segno pesantemente negativo, in

quanto ascrivibile a un generalizzato impoverimento degli utenti del sistema giustizia, resi meno sensibili alla tutela dei propri diritti per la consistente diminuzione delle risorse economiche all'uso disponibili.

D'altronde, è appena il caso di rammentare che la modesta incidenza dell'accoglimento di ricorsi per Cassazione avverso le sentenze pronunciate sia dalle delle Sezioni Civili che dalle Sezioni Penali della nostra Corte di merito risulta immediatamente riscontrabile, per la maggior parte dei casi, per effetto della riassunzione a seguito di rinvio.

In stretta connessione con il tema delle riforme in appello delle sentenze di primo grado, mi è gradito comunicare una rara "buona notizia".

Infatti, il Collega Domenico PELLEGRINI, esperto informatico di prestigio nazionale, Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Genova e Presidente della Sezione Distrettuale dell'A.N.M., con la collaborazione del CISIA, di Genova, che ha curato l'estrazione informatica dei dati, ha realizzato un archivio della giurisprudenza civile nella quale sono ora accessibili tutte le sentenze della Corte di Appello di Genova e a breve anche del Tribunale di Genova. Inoltre, grazie all'incrocio dei dati, è stato possibile trasmettere a tutti i giudici (togati ed onorari) le sentenze di appello riguardanti provvedimenti di primo grado emessi



dagli stessi. Nel contempo sono state trasmesse ai giudici di secondo grado le loro sentenze in modo che ciascuno possa creare un archivio dei propri provvedimenti. E' stato poi fornito al Consiglio Giudiziario l'elenco completo dei provvedimenti emessi dai giudici ai fini dell'attività istituzionale del Consiglio. Analoga attività è ora iniziata nel settore penale nel quale, però, si sconta la mancanza del processo telematico e dove quindi le sentenze devono essere scansionate dalle Cancellerie. La creazione di tali archivi della giurisprudenza ha poi dato origine ad un progetto tra il Tribunale di Genova e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per la sperimentazione dell'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale per la classificazione delle sentenze e la loro ricerca. Tale progetto, se avrà successo, verrà esteso a tutti gli uffici giudiziari del Distretto.

### **3. Prospettive e criticità.**

Orbene, nonostante gli anzidetti risultati, estremamente lusinghieri, e nonostante il costante raggiungimento di tutti gli obiettivi di produttività, nel pieno rispetto dei carichi esigibili, si registrano ancora alcuni casi di superamento dei biennali tempi massimi di durata del giudizio di appello, in conseguenza dello squilibrio tra l'organico complessivo, di cui dispongono le tre Sezioni Civili di contenzioso ordinario, la Sezione Lavoro e le tre Sezioni

Penali della Corte di Appello di Genova, assommante in totale soltanto a n. 42 componenti, tra Consiglieri e Presidenti di Sezione, assurdamente sproporzionato rispetto al numero dei Giudici togati di primo grado del Distretto, previsto in pianta organica finora in numero di n. 191 Giudicanti, di cui nei cinque Tribunali del Distretto complessivamente n. 174, nel Tribunale per i Minorenni n. 6 nonché n. 8 presso il Tribunale e gli uffici di Sorveglianza, corrispondendo, inoltre, la pianta organica dei Giudici Onorari a n. 93.

Le medesime considerazioni si pongono per il settore penale della Corte di Appello, articolato in tre Sezioni, composte ciascuna da cinque Consiglieri e dal Presidente, essendo di assoluta e immediata evidenza la clamorosa inadeguatezza di tale pianta organica.

Desidero cogliere l'occasione di questa cerimonia, prezioso momento di visibilità dei problemi e delle difficoltà della Giustizia, per ribadire le gravissime, incredibili criticità organizzative a carico della Corte di Appello, insite nel divieto di permanenza ultradecennale nell'ufficio per i magistrati che esercitano funzioni giudicanti, introdotto nell'ordinamento giudiziario mediante il D. Lgs. n. 160 del 2006, tematica alla quale ho fatto già cenno lo scorso anno in occasione della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario e che continua vieppiù a rivelarsi insostenibile.

Si tratta di una disposizione intrinsecamente assurda per la Corte territoriale, attesa la composizione esclusivamente collegiale dell'organo giudicante: non è concepibile immaginare ogni Collegio giudicante, civile e penale, come un'associazione per delinquere, finalizzata a colludere con una delle parti, e tutto ciò, esclusivamente a far data dal decimo anno di permanenza di ciascun Consigliere nella Sezione di appartenenza.

Tale situazione, concreta un autentico postulato di inefficienza del servizio giustizia nei settori più delicati e complessi dell'ordinamento, derivante dall'incongrua e ipocrita opzione per una turnazione a carico di tutti, in luogo di un rapido ed efficace regime sanzionatorio, anche in sede disciplinare, per tutti i corrotti e i collusi, e costituisce espressione di una deteriore opzione, incentrata nell'ingiustificabile negazione del valore delle acquisizioni culturali del singolo Componente del Collegio, nell' inammissibile esonero dalla doverosa vigilanza da parte dei Presidenti di Sezione e del Capo dell'Ufficio nonché dall'esercizio, con la massima sollecitudine e severità, dell'azione disciplinare.

Inoltre, tale sistema, arbitrariamente generalizzato, di deprecabile, autentica "cultura del sospetto", prevede l'esclusione dal divieto di permanenza ultradecennale solo

per gli uffici giudicanti definiti come "specialistici", individuati nella Sezione Lavoro, nel Tribunale per i Minorenni e nel Tribunale di Sorveglianza, come se non fosse ravvisabile specializzazione alcuna nel diritto societario, commerciale, fallimentare e industriale, nel diritto marittimo e aereo, nella proprietà industriale, nei diritti reali e addirittura nella Sezione Specializzata Minori presso la Corte di Appello.

Posto che, se il divieto di permanenza ultradecennale operasse solo nel caso di monocraticità dell'organo giudicante, il sistema sarebbe soltanto un pò meno assurdo, occorre segnalare che per le Sezioni Civili della Corte di Appello - esclusa la Sezione Lavoro, come si è detto, tenuta indenne da tale incongrua normativa - le conseguenze sono devastanti quanto all'efficienza dell'Ufficio, dal momento che costringono i Consiglieri a scegliere tra il passaggio ad altra Sezione, implicante la necessità di dedicarsi allo studio approfondito di nuove materie, ovvero il pensionamento anticipato, opzione quest'ultima, che finisce per diventare una scelta obbligata, con il risultato di privare l'Ufficio di ulteriori anni di continuativo apporto di preziose professionalità.

Tale situazione già di per sé deleteria, è resa ancora più foriera di conseguenze negative per il fatto che il carico

di lavoro *pro capite* in Corte di Appello, ormai da tempo, supera notevolmente il carico degli Uffici di primo grado, sia dal punto di vista quantitativo, che dal punto di vista qualitativo, atteso - quanto a quest'ultimo profilo - il fisiologico approfondimento degli aspetti problematici della controversia in sede di gravame, di guisa che troppo spesso va deserta la pubblicazione dei posti di Appello. Se, almeno, ora non è più vigente la penalizzante soppressione dalla pianta organica dei posti pubblicati due volte in assenza di domande, nondimeno, se uno o più ruoli, finiscono per rimanere a lungo vacanti durante i tempi tecnici necessari a reiterate pubblicazioni dei medesimi posti, ne risulta compromessa la faticosa opera di efficientamento realizzata dai precedenti titolari.

Il pernicioso limite della decennalità si pone ovviamente anche per il settore penale della Corte di Appello, tuttavia non arreca conseguenze di gravità corrispondente a quelle testé segnalate per il settore civile poiché nell'ambito delle materie demandate alla cognizione delle Sezioni penali prevalgono grandemente le materie comuni a tutte le Sezioni, sicché lo spostamento di uno o più Consiglieri da una Sezione all'altra è più agevole, fermo restando che può soccorrere lo scambio delle materie c.d. specialistiche tra le Sezioni Penali.

Purtroppo, siffatto ipocrita sistema ha trovato applicazione anche nei confronti dei Dirigenti Amministrativi, soggetti al regime di permanenza massima nell'Ufficio di anni nove, con l'unico effetto di ribaltare sul Dirigente dell'Ufficio giudiziario, durante i tempi lunghissimi di tale insensato avvicendamento, anche l'esercizio delle funzioni del Dirigente Amministrativo e, sovente, in maniera irreversibile, sicché abrogare un siffatto regime, anche soltanto per le Corti di Appello, non può che risolversi in un'operazione di somma efficienza a costo zero.

Come nei tre anni precedenti, anche quest'anno, nell'intento di non affliggere oltre misura i graditissimi ospiti, con il dettaglio dei dati numerici relativi alla giustizia civile e penale forniti dal Ministero, all'andamento della criminalità nel Distretto, ai dati concernenti il Tribunale e gli Uffici di Sorveglianza nonché il Tribunale per i Minorenni, mi riporto all'*editio maior* della presente Relazione, pubblicata in data odierna sul sito della Corte di Appello di Genova, curato esclusivamente dall'Ufficio di Presidenza della Corte.

Ringrazio per l'attenzione.

In nome del Popolo Italiano

Dichiaro aperto per il Distretto della Corte  
di Appello di Genova l'anno giudiziario 2020.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Maria Teresa BONAVIA